

G.C. N. 18 DD. 13.03.2008

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 2008. PROPAGANDA ELETTORALE: designazione e delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta e indiretta per le elezioni Politiche di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto i Decreti del Presidente della Repubblica n. 19 e 20 di data 06.02.2008 – Pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 31 del 06/02/2008 di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica – 13 e 14 aprile 2008.

Vista la Legge 4 aprile 1956, nr. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla Legge 24 aprile 1975, nr. 130;

Vista la Legge 25 marzo 1993, nr.. 81;

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i **centri abitati** con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri (1);

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 27 della L.R. 23.10.1998, n. 10 e dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m. e i., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, non comportante alcuna spesa, ha espresso il parere di competenza:

- il responsabile del servizio Elettorale rag. Mariarita Trentin, parere favorevole di data 13.03.2008, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

- 1) di STABILIRE , come al seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda diretta parte dei partiti o gruppi politici ammessi alla competizione elettorale:

<i>Centri abitati</i>			<i>Spazi stabiliti</i>	
<i>Nr. d'ordine</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Nr.</i>	<i>Ubicazione</i>
<i>1</i>	<i>BOSENTINO</i>	<i>798</i>	<i>2</i>	<i>PIAZZA SAN GIUSEPPE</i>

- 2) di STABILIRE e DELIMITARE, come al seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda da parte di chiunque NON partecipi direttamente alla competizione elettorale:

⁽¹⁾ In ogni Comune la Giunta Municipale tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione dei manifesti [art. 2 – I° comma – Legge 24.04.1975 n. 130].

<i>Centri abitati</i>			<i>Spazi stabiliti</i>	
Nr. D'ordine	denominazione	Popolazione residente	Nr.	ubicazione
<i>1</i>	<i>BOSENTINO</i>	<i>798</i>	<i>2</i>	<i>VIA ALLE SCUOLE</i>

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ex art. 100, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L;
- 5) di riconoscere che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa.